



N. registrazione/dossier: BAV-412.00-00085/00058

Principio del doppio controllo

Aprile 2019

Attuazione da parte del richiedente e controllo da parte dell'autorità

Basi legali

- Art. 6 LIFT: Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza
- Art. 11 cpv. 2 OIFT: Requisiti per il contenuto della documentazione acclusa alla domanda
- Art. 27 OIFT: Controlli svolti da organismi indipendenti
- Art. 28 OIFT: Attestato di conformità
- Art. 29 OIFT: Rapporti di periti
- Art. 33 OIFT: Controllo da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione

Vi sono diverse forme di doppio controllo.

Doppio controllo nella fabbricazione

- ➔ Processi del costruttore assicurati dal doppio controllo

Doppio controllo nella vigilanza preventiva, trasformazioni comprese

1. Fabbricante + organismo notificato
2. Fabbricante (ingegnere) + perito

Doppio controllo nella fase d'esercizio

1. Processi aziendali assicurati dal doppio controllo

La sicurezza degli impianti rientra in primo luogo nell'ambito di responsabilità dei gestori.

Che cosa s'intende per doppio controllo?

- ➔ Il costruttore dimensiona e documenta i componenti dell'impianto rilevanti per la sicurezza e un secondo specialista indipendente li verifica.

Quali elementi sono sottoposti al doppio controllo?

- ➔ Sono sottoposti al doppio controllo tutti i componenti dell'impianto che sono rilevanti per la sicurezza (componenti dell'infrastruttura rilevanti per la sicurezza, componenti di sicurezza e sottosistemi). Nel caso dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi il doppio controllo si differenzia per il fatto che il secondo controllo avviene a cura di un organismo notificato che rilascia un attestato di conformità sottoposto dall'UFT a semplice verifica formale.

Chi effettua il primo controllo?

- Di norma il fabbricante o costruttore

Quali forme di organismi di controllo indipendenti (specialisti) esistono?

- Organismi notificati e periti

Vigilanza preventiva

Qual è la differenza tra organismi notificati e periti?

- Oggetto del controllo: gli organismi notificati controllano sottosistemi e componenti di sicurezza certificati, i periti controllano componenti dell'infrastruttura rilevanti per la sicurezza e interfacce.
- Accreditamento: contrariamente ai periti, gli organismi notificati sono accreditati presso il SAS (SECO).
- Rapporto d'esame: gli organismi notificati rilasciano attestati di conformità (modelli o pezzi singoli), i periti redigono rapporti di perizia.
- Portata del rapporto: gli organismi notificati rilasciano solo attestati, ovvero pochi documenti (definiti nel regolamento UE sugli impianti a fune, in particolare istruzioni per l'uso e per la manutenzione), i periti stendono rapporti con i contenuti previsti dalla direttiva sui periti.
- Verifica da parte dell'UFT: gli attestati degli organismi notificati sono sottoposti soltanto a una verifica formale, mentre i rapporti dei periti vengono verificati in quanto a completezza, comprensibilità e conclusione.

Vigilanza durante la fase d'esercizio

Il principio del doppio controllo è applicato anche in altri settori, ad esempio nella manutenzione di componenti di sicurezza, sottosistemi e componenti dell'infrastruttura rilevanti per la sicurezza: in questi casi il controllo è effettuato da un collaboratore e verificato da un secondo dipendente (controllo interno). Questi controlli vanno distinti da quelli dell'organismo indipendente.

Giurisprudenza

Nella sentenza di Zermatt relativa all'impianto Schwarzsee – Furgg – Trockener Steg il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale hanno esplicitamente stabilito e disposto che l'UFT deve condurre controlli (come prescritto da LIFT e OIFT).

Conclusione

- Gli attestati di conformità rilasciati dagli organismi notificati sono sottoposti solo a verifiche formali da parte dell'UFT.
- I rapporti dei periti devono essere sottoposti dall'UFT a controlli per campionatura in funzione dei rischi non soltanto perché lo prevede l'articolo 33 capoverso 2 lettera a OIFT, ma anche perché altrimenti non ne sarebbe garantita l'assicurazione della qualità (in quanto i periti non sono accreditati).